



IL TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--|--------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice rel. |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

AI SENSI DELL'ART. 47 CCII

Premesso che, con provvedimento emesso in data 31.5.2024, questo Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 44 CCII depositato da **Textura S.P.A.**, con sede in **Castiglion Fibocchi (AR), Via Vecchia Aretina, 1/r, Numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena, C.F. e P. IVA n. 00088790514 – REA AR-52925 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Tenti**, assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione di uno strumento di regolazione della crisi, nonché nominando quale giudice relatore il dott. Andrea Turturro e come commissari giudiziali il prof. Avv. Alessandro Benocci e il dott. Manuel Cesari;

con successivo decreto, il giudice relatore confermava, per 75 giorni decorrenti dalla data di deposito del ricorso, le seguenti misure protettive: - divieto per tutti i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; - sospensione delle prescrizioni e non operatività delle decadenze;

premessi altresì che, con provvedimento del 30.7.2024, il termine per il deposito della proposta e del piano nonché di efficacia delle misure protettive veniva prorogato di ulteriori 60 giorni;

dato atto che:

- in data 30.9.2024 Textura ha depositato proposta e piano di concordato preventivo; in data 9.10.2024 i Commissari hanno depositato il loro parere;

- in data 11.10.2024 il Tribunale ha fissato termine di gg. 15 alla società ricorrente per integrazione del piano e della proposta;

- in data 25.10.2024, sono stati presentati proposta e piano emendati;

visto il successivo parere favorevole dei Commissari giudiziali del 28.10.2024;

udita la relazione del giudice delegato;

OSSERVA

Occorre premettere che trova applicazione il CCII nel testo risultante dalle modifiche di cui al d. lgs. n. 136/2024 (c.d. Terzo correttivo), secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 4, del predetto d. lgs.: *“Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”*.

Il concordato presentato si configura quale concordato in continuità aziendale diretta, prevedendo la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della società debitrice (orizzonte di piano al 30.4.2029), con una significativa componente liquidatoria, essendo prevista la cessione di tutti gli immobili e dei marchi. Il piano prevede la (obbligatoria, trattandosi di concordato in continuità) suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati; si prevede una transazione fiscale venendo in gioco una dilazione superiore ai 180 giorni.

Ai creditori chirografari viene proposto il pagamento di una percentuale che oscilla dal 76% al 57% in dipendenza della escussione o meno delle garanzie statali rilasciate in favore di Textura per i finanziamenti bancari a medio/lungo termine.

Come emerge dalla sintetica indicazione che precede, la proposta prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).

A norma dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, nel caso di proposta di concordato in continuità aziendale, il Tribunale deve valutare la *«ritualità della proposta»*, con ciò intendendosi il rispetto degli elementi contenutistici e del compendio documentale prescritti dall'art. 87 CCII, oltre che, come chiarito dal recente Correttivo, la corretta formazione delle classi. Inoltre, il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda qualora il piano risulti *«manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali»*. Ridonda qui il concetto di fattibilità economica, figlio dell'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sotto il vigore della legge fallimentare (cfr. Cass. 11497/2014 nonché, da ultimo, Cass. 11522/2020 e Cass. 21190/2021), ma è implicito che spetti al Tribunale anche una verifica in ordine alla fattibilità giuridica, vale a dire al rispetto delle norme imperative.

Ciò posto, quanto al requisito della ritualità, può rilevarsi anzitutto che la proposta e il piano sono stati presentati nel rispetto del termine indicato dal Tribunale ed emendata nel successivo termine all'uopo assegnato; è stata altresì presentata la documentazione di cui all'art. 39 CCII.

Il “piano” contiene:

- a) l’indicazione del debitore (**Texura s.p.a.**) e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori (**cf. integrazione presentata a seguito dei rilievi**);
- b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;
- c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;
- d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma,
- e) gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, trattandosi di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- f) essendo prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente (**cf. integrazione presentata a seguito dei rilievi**);
- g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano (**nel caso in esame non previsti**);
- h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- i) le iniziative da adottare qualora si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati (**cf. integrazione presentata a seguito dei rilievi**);
- l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;
- m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- n) le parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni (**cf. integrazione presentata a seguito dei rilievi**);

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato (**prof. Avv. Alessandro Benocci e dott. Manuel Cesari**);

p-*bis*) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito (**cf. integrazione presentata a seguito dei rilievi**);

Deve altresì osservarsi che:

- il debitore ha indicato le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale;

- è stata depositata la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, trattandosi di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale nonché l'attestazione di cui all'art. 88 CCII.

Ritiene infine il Tribunale che le classi siano state formate correttamente, essendo state formate sulla base di posizioni giuridiche ed economiche omogenee e nel rispetto dell'art. 85 CCII, come emendato dal Correttivo.

In merito al profilo della fattibilità giuridica, può rilevarsi l'assenza di previsioni dissonanti rispetto alle norme di legge quanto al c.d. concordato in continuità diretta, ancorché con una componente liquidatoria.

In merito al profilo della fattibilità economica, va senz'altro esclusa la sussistenza di una manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e ristrutturazione, specie alla luce dell'attestazione redatta dalla **dott.ssa Carla Vilucchi**, la quale risulta rispondente a tutti i crismi di legge.

Tutto ciò posto, nulla osta all'apertura del procedimento di concordato preventivo.

Il CCII, a differenza della legge fallimentare, non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del Tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori «*in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura*». Nel caso di specie, fermo restando la necessità di assicurare ai Commissari giudiziali un termine congruo per la redazione della propria relazione (la quale va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), risulta opportuno fissare la data di inizio del voto al **2 maggio 2025, con termine finale fissato al 16 maggio 2025**.

Per quanto concerne, invece, il fondo spese, va anzitutto dato atto che con il decreto del 31.5.2024 veniva disposto il versamento di € 30.000,00. Stando a quanto può leggersi nel ricorso, le spese di procedura

ammontano a circa € 300.000 sicché si ritiene congruo il versamento di un ulteriore importo pari a € 30.000,00, nel termine di 15 giorni.

Textura ha chiesto “*la prosecuzione della durata delle misure protettive*” e, precisamente:

- a) il divieto per tutti i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- b) divieto di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti;
- c) la sospensione delle prescrizioni e la non operatività delle decadenze;
- d) l'improcedibilità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, laddove venisse per un qualche motivo presentata istanza da taluno dei creditori.

Al riguardo deve precisarsi che, se le misure di cui alle lettere a) e c) dell'elenco rientrano nel novero di quelle oggetto di conferma da parte del giudice ai sensi degli artt. 54, comma 2, primo e secondo periodo, e 55, invece le altre non devono essere confermate espressamente in questa sede.

Quanto a quella sub b), il divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti costituisce un effetto automatico della concessione del termine da parte del Tribunale, non necessitante di alcuna conferma né in alcun modo revocabile (art. 46, comma 5, CCII).

Quanto a quella sub d), deve sottolinearsi come, a differenza che per le azioni cautelari ed esecutive (per le quali il Codice detta la radicale impossibilità di iniziativa o prosecuzione), per le domande di apertura della liquidazione giudiziale la norma parla (soltanto) di “non pronunciabilità” della sentenza. In buona sostanza, non è inibita al creditore la proposizione di una domanda in questo senso, essendo anzi consentita dall'art. 40, comma 9; cionondimeno, in pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la decisione sulla domanda di liquidazione giudiziale è postergata rispetto alla delibazione sulla domanda di accesso allo strumento di risanamento. Detto in altri termini, il creditore ben può proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ma fino a che rimane in piedi la procedura finalizzata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi (anche solo nella fase prenotativa), il Tribunale non può concretamente esaminarla e, conseguentemente, non può pronunciare una sentenza di apertura della liquidazione.

Devono pertanto essere espressamente confermate (stante l'apertura della procedura) le sole misure già concesse, ossia:

- divieto per tutti i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- sospensione delle prescrizioni e non operatività delle decadenze.

Tenuto conto dell'apertura del concordato, le misure protettive possono essere prorogate nella loro massima estensione (dodici mesi), fermo restando che esse verranno meno in caso di anticipato venir meno della procedura concordataria.

Textura ha altresì richiesto “*la concessione di misure cautelari ex art. 2 lett. q, art. 54 (art. 40) e art. 94 bis CCII, consistenti in: [1] il divieto per tutti i creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti di anticipazione bancaria autoliquidanti (contratti per anticipazione salvo buon fine o fatture) o a revoca (fidi di conto corrente funzionalmente connessi a quelli di anticipazione bancaria) risultanti nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (già allegata sub 23) e qualificati come Rischi Autoliquidanti o a Revoca nelle pagine da 2 a 15 della stessa (pagine che devono intendersi qui per intero riportate e trascritte). il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari;* [2] *il divieto di provocare la risoluzione dei detti contratti, di anticiparne la scadenza, di sospenderne l’operatività o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità diretta aziendale;*

- l’inibizione da ogni iniziativa stragiudiziale o giudiziale volta alla sospensione dell’operatività o allo scioglimento (per risoluzione o recesso) per qualsivoglia titolo contrattuale o legale dei contratti di anticipazione bancaria già sopra descritti.

Al riguardo osserva il Tribunale che quanto richiesto sub 1 costituisce conseguenza automatica prevista dall’art. 94-*bis*, primo comma, CCII (I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’articolo 47 oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari).

Per ciò che attiene alle richieste sub 2 e sub 3, giova rammentare che il secondo comma dell’art. 94-bis CCII stabilisce che “*Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore*”.

Orbene, sul punto è necessario garantire il diritto al contraddittorio dei creditori interessati; a tal fine è necessario fissare una udienza dinanzi al giudice delegato, che provvederà sulla richiesta, ai sensi dell’art. 55 CCII.

P.Q.M.

- **dichiara** l'apertura del concordato preventivo di **Textura S.P.A., con sede in Castiglion Fibocchi (AR), Via Vecchia Aretina, 1/r, Numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena, C.F. e P. IVA n. 00088790514 – REA AR-52925;**
- **proroga le misure protettive** già concesse sino al termine massimo di 12 mesi;
- **dà atto** che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari e che sono inefficaci eventuali patti contrari;
- **nomina** in qualità di giudice delegato il dott. **Andrea Turturro;**
- **conferma** nella qualità di commissari giudiziali il **prof. Avv. Alessandro Benocci e il dott. Manuel Cesari;**
- **dispone** che le operazioni di voto abbiano luogo tra il **2 maggio 2025 e il 16 maggio 2025;**
- **dispone** a tal fine che il voto dovrà essere espresso mediante un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;
- **dispone** che i Commissari giudiziali provvedano a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 15 giorni;
- **fissa** il termine di 15 giorni per il versamento di ulteriori € 30.000,00 a titolo di fondo spese.
- **dispone** che ogni trenta giorni la società ricorrente depositi in Cancelleria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa;
- **fissa**, per la discussione sulle misure meglio indicate in parte motiva, l'udienza del **20 novembre 2024, ore 12.45** dinanzi al Giudice delegato, al quale rimette di adottare le misure necessarie a garantire lo svolgimento dell'udienza con sistemi di videoconferenza; fissa termine di gg. 5 per la notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori interessati a cura della ricorrente; termine per memorie sino a cinque giorni prima dell'udienza.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla ricorrente, al PM in sede e ai Commissari giudiziali nonché di eseguire le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del **4 novembre 2024**

Il giudice relatore

Dott. Andrea Turturro

Il Presidente

Dott. Federico Pani